

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1356

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, PISTOIA, DI NUBILA,
VENTRE, ZANGARA, LADU, IANNI, GIOVANNIELLO,
DI BENEDETTO, GRASSI BERTAZZI, MEO, FONTANA Elio,
COVIELLO, COVELLO, BERNASSOLA e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1993

Riforma dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione. Disciplina degli organi di autogoverno
delle scuole e della dirigenza scolastica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - I profondi cambiamenti intervenuti nel sistema scolastico pongono l'esigenza di definire una nuova struttura dell'apparato amministrativo, realizzando finalmente il disegno riformatore al quale inutilmente si è tentato di por mano nel corso dell'ultimo ventennio. Le stesse radicali trasformazioni intervenute nella società italiana propongono l'esigenza della ricerca di nuovi modelli organizzativi.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego costituisce l'occasione per rendere attuale il discorso.

Le iniziative del Ministro della pubblica istruzione, a norma del suddetto decreto legislativo n. 29 del 1993, saranno l'avvio del processo di riforma. Ciò, tuttavia, non sottrae il Parlamento dal dare una sua risposta, mediante una sua autonoma iniziativa, ai molti e pressanti problemi dell'apparato scolastico, anche per contribuire a meglio delineare le linee di sviluppo del processo di riforma, individuandone i punti di maggiore delicatezza, perchè ivi converga il massimo del consenso possibile.

In ogni caso, con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, concernente il riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pone alcune questioni di principio che occorre preliminarmente sottolineare.

Al di là dell'arido tecnicismo delle disposizioni del decreto legislativo n. 35 succitato, intese essenzialmente a una migliore utilizzazione del personale della scuola al fine di conseguire una più accentuata razionalizzazione della spesa, alcune riflessioni vanno effettuate circa le modalità

attraverso cui si è pervenuti all'emanazione dello stesso decreto legislativo n. 35.

I contenuti di detto decreto sono fissati dall'articolo 2 della legge delega n. 421 del 1992 sopra ricordata, che ha previsto la emanazione di una serie di norme delegate, di cui quelle relative alla scuola costituiscono solo una parte. La maggior parte delle suddette norme hanno contemplato la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, che hanno fatto oggetto di un altro e distinto decreto legislativo, e precisamente il ricordato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Avendo la loro fonte entrambe nel citato articolo 2 della legge n. 421 del 1992, sia la materia del pubblico impiego sia quella concernente la scuola ben avrebbero potuto essere emanate in un unico contesto formale, e cioè con un unico provvedimento. Il Governo, invece, ha effettuato una netta separazione anche di tipo formale, che è di profondo significato. In quanto tale induce ad una riflessione che ha una sua valenza non solo giuridica, ma anche politica.

Disciplinando la materia della scuola con un provvedimento a parte, in effetti il Governo ha voluto rimarcare l'autonomia della stessa, in senso giuridico, rispetto alla più ampia disciplina del pubblico impiego. Poco importa che esso non tratti argomenti di stato giuridico, o, in senso generale, di principi. Da un punto di vista politico, la iniziativa del Governo costituisce un chiaro segnale che va interpretato nella sua giusta dimensione, per le non indifferenti conseguenze che ne discendono. In effetti, la procedura adottata dal Governo (tener distinti i provvedimenti) costituisce una accentuazione delle caratteristiche del comparto scuola, rispetto agli altri compar-

ti del pubblico impiego. Innanzitutto, le accennate caratteristiche di autonomia si traducono nel riconoscimento di una specificità della funzione docente. Ciò comporta una approfondita riflessione, con riferimento anche ai principi posti dall'ordinamento costituzionale. Va ricordato in proposito, per quanto concerne la funzione docente, cui è connessa in particolar modo quella universitaria, che numerose norme sono previste in argomento dalla stessa Costituzione. Più specificatamente, l'articolo 33, primo comma, stabilisce - come è noto - che l'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento. Per quanto concerne la libertà dell'insegnamento, alla espressione costituzionale può darsi un duplice significato. Da un lato, il riferimento è al manifestarsi dell'insegnamento stesso, e cioè alla sua esplicazione, che in quanto tale non tollera ostacoli, impedimenti di sorta. In altri termini, l'insegnamento è consentito (*melius*: garantito) senza che vi possano essere divieti o condizionamenti di alcun genere.

In una seconda accezione, può dedursi un diverso significato dell'espressione sopra ricordata, che fa riferimento ai caratteri intrinseci dell'insegnamento stesso.

In relazione a tali criteri, l'insegnamento di per sé è libero, nel senso che non può essere vincolato ad alcun fattore (ideologico, confessionale eccetera) che ne snaturi l'essenza. In questo secondo significato la libertà dell'insegnamento è sinonimo di autonomia della funzione docente.

La funzione docente si colloca pertanto tra le funzioni essenziali dello Stato a parità di dignità con la funzione amministrativa, legislativa e giurisdizionale, e con la caratteristica della autonomia, garantita a livello costituzionale.

Da quanto sopra discendono le seguenti ulteriori considerazioni che rendono del tutto peculiare il sistema scolastico. In primo luogo, dal momento che i particolari compiti assegnati alla scuola si esplicano attraverso l'esercizio di una funzione atipica, assimilabile alle altre funzioni autonome nell'ambito dell'ordinamento statale, alla scuola occorrerà apprestare particolari

strumenti affinché possa adempiere alla specifica funzione che essa svolge. D'altra parte, la scuola costituisce essenziale struttura portante della società. Infatti lo sviluppo, anche economico, non potrà attuarsi se non attraverso la scuola, e con la scuola.

L'esplicarsi della predetta funzione tipica non potrà non esplicarsi se non in presenza di un progetto generale di riforma che ponga al centro della riforma stessa la scuola, e quindi l'ordinamento scolastico. Basti pensare a titolo di esempio alle problematiche relative al post-secondario nei riflessi della competenza regionale, alla legge sulla parità per quanto concerne la scuola non statale, ovvero alla questione dell'autonomia o dell'autogoverno della scuola per comprendere la vastità e la complessità delle tematiche che investono non solo la scuola, ma tutto l'ordinamento giuridico, e lo stesso tessuto sociale, tematiche che rendono peculiari le caratteristiche della scuola non solo rispetto a tutto il resto del pubblico impiego, ma anche rispetto alle altre funzioni dello Stato.

Le considerazioni svolte circa il particolare ruolo della funzione docente vengono ulteriormente rafforzate se si riflette sui contenuti della funzione stessa. Ad essa è data costituzionalmente la tutela per ogni critica costruttiva svolta, o per l'elaborazione di qualsiasi teoria filosofica o sociale, o per qualsivoglia approfondimento di ideologie anche minoritarie.

La funzione docente, in altri termini, non si limita mai ad un'asettica preparazione didattica, ma svolge un ruolo fondamentale nella formazione della persona umana e nella trasmissione dei valori civili. Solo a scuola si impara a valutare oggettivamente la realtà, a discernere liberamente la verità, a sviluppare criticamente le capacità di ragionamento, a individuare senza condizionamenti di sorta i valori immutabili insiti nel diritto naturale oltre che in quello positivo.

Resta solo da aggiungere, infine, che il processo di riforma dell'ordinamento scolastico passa anche attraverso la revisione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione. Si tratta di sostituire la

vecchia struttura verticale, risalente da ultimo alla legge n. 1264 del 1961, con una più adeguata struttura orizzontale. Le uniche strutture orizzontali oggi esistenti nell'apparato scolastico sono l'ufficio studi e programmazione, il servizio statistico e l'Ispettorato per le pensioni. Tutto il resto è ordinato secondo il sistema detto a canna d'organo, con notevole perdita di efficienza in sede operativa. Le direzioni generali dell'istruzione di primo grado, dell'istruzione classica, dell'istruzione tecnica, eccetera, pur operando ciascuna di essa in settori comuni ad altri uffici (ordinamento, personale, dotazioni di bilancio) hanno distinti apparati, con difficoltà enormi di coordinamento tra di loro.

È giunto il momento, dunque, che il ministero reale venga alla luce, e che il ministero formale esaurisca al più presto la sua inutile funzione. Ciò può avvenire solo attraverso un riordino dello stesso, che si realizzi secondo strutture orizzontali.

Con opportuni aggiustamenti capaci di risolvere soprattutto in periferia il problema delle grandi sedi, e al centro quello di un opportuno coordinamento, il che può avvenire mediante la previsione di una giusta miscela di dipartimenti e di direzioni generali in servizio (fa testo al riguardo la recente riforma del Ministero delle finanze piuttosto che l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica) c'è la base per un ormai improcrastinabile provvedimento di riforma che assume caratteristiche prioritarie nei confronti degli altri provvedimenti di riforma che sono in attesa nel settore della scuola.

Ciò posto, le considerazioni svolte giustificano ampiamente la costituzione del comparto autonomo che si propone. Per quanto concerne il modello di struttura, occorre partire da alcune considerazioni sulle competenze specifiche dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Caratteristica peculiare della stessa è quella di atteggiarsi come amministrazione mista, e cioè per un verso come amministrazione di funzioni, e per un altro verso come amministrazione di servizi. Tutto questo trova perfetto riscontro nei criteri

posti dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Pertanto, la duplicità delle dimensioni operative richiede una duplicità di modelli organizzatori: i dipartimenti e le direzioni generali, con all'interno i servizi, secondo lo schema di recente proposto dalla riforma del Ministero delle finanze. Il Dipartimento è inteso come una struttura di sostegno alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di sostegno del Ministro. Le direzioni generali (e i servizi) si configurano come strutture operative preposte all'esercizio delle competenze amministrative tradizionali. Tali uffici sono collocati sia al centro che in periferia. Qui operano le strutture regionali, che per i compiti previsti assumono le forme dipartimentali e i provveditorati agli studi. Le articolazioni centrali e periferiche della pubblica istruzione vanno, in ogni caso, considerate strutture di servizio, strumentali al raggiungimento del fine primario dell'istruzione.

Le innovazioni proposte non avrebbero peraltro nessun significato, se non considerassero in pari tempo quella che costituisce l'interfaccia del problema, e cioè la questione dell'autonomia scolastica.

Invero, il decentramento fin qui realizzato, è apparso più rispondente a scopi di decongestione amministrativa che ad obiettivi di autonomia reale delle istituzioni scolastiche.

L'attività delle scuole è spesso intralciata da vincoli inutili che paralizzano anche la stessa attività degli organi collegiali.

Già da tempo si è posta, pertanto, la pressante esigenza di consentire uno spazio effettivo di movimento alle scuole stesse e, quindi, efficaci poteri di decisione agli organi collegiali.

La via da seguire gode ormai dell'unanime consenso; essa prende avvio dall'estensione della personalità giuridica a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Il che comporta il rafforzamento della loro autonomia, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, conferendogli nuove potenzialità.

D'altra parte, la più ampia autonomia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituisce anche occasione di un rapporto più pregnante con le realtà culturali, economiche e professionali presenti nella società.

Ne discende anche un rafforzamento all'autonomia didattica, pur entro una cornice definita di metodo e di risultati a livello nazionale.

In tale quadro normativo, si inserisce il problema della dirigenza scolastica. Per le funzioni svolte, e le conseguenti responsabilità, discende una logica ricollocazione dei presidi e dei direttori didattici, che debbono finalmente veder riconosciuto quel ruolo delicato che l'evoluzione del sistema scolastico fin qui ha ad essi assegnato in via di fatto. In conclusione, il provvedimento di riforma che si propone costituisce un tutto organico, che risponde a varie angolature del problema. Diviso in cinque capi, contiene un complesso omogeneo di norme per settori fondamentali

della vita della scuola. Certo, esso richiede l'emanazione di altri provvedimenti non meno importanti, quali la riforma della scuola secondaria superiore, la riforma della scuola materna, la revisione dei programmi e della struttura della scuola media, la riforma degli esami di maturità, eccetera. Peraltro, il metodo di affrontare riforme globali è superato da un pezzo.

Occorre procedere per segmenti, spingendo là dove risulta più matura la soluzione del problema. Nel settore dell'apparato scolastico, la soluzione è matura, specie se si considera che il perseguimento del fine primario dell'istruzione è fattore principale di elevazione morale e civile della società, oltre che base fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. In tal senso, la riforma della scuola deve intendersi prioritaria rispetto alle altre riforme che caratterizzano questo particolare momento storico post-referendario

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E PERIFERICA
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Art. 1.***(Finalità)*

1. Al fine di attuare in ambito scolastico i principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed allo scopo di accrescere l'efficienza delle relative strutture in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è articolata in uffici per funzioni omogenee, secondo i criteri posti dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, ed è organizzata sulla base di criteri di decentramento delle competenze e di autonomia funzionale.

2. Le unità scolastiche sono organizzate in base al principio della specificità del comparto scuola derivante dalla autonoma disciplina del comparto medesimo, dettata con decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, concernente il riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione)

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione è orga-

no di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero sulla base degli indirizzi politico-amministrativi del Ministro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. Il consiglio di amministrazione esercita, inoltre, le funzioni previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego.

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e ne fanno parte i direttori generali dei dipartimenti e delle direzioni generali, tre direttori generali regionali, il capo del servizio ispettivo, il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tre presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

Art. 3.

(Uffici alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione)

1. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione:

a) l'ufficio di gabinetto, con compiti esclusivi di collaborazione con gli organi di direzione politica per lo svolgimento delle attività di pertinenza, esclusa qualsiasi attribuzione in materia di attività di gestione di competenza dei dirigenti;

b) l'ufficio del coordinamento legislativo, cui è preposto un capo dell'ufficio appartenente alle categorie previste dalle norme in vigore;

c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti;

d) l'ufficio ispettivo con il compito di vigilare sulla piena attuazione degli obiettivi e programmi, e delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, fissati dal Ministro, al quale riferisce ogni tre mesi. All'ufficio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello B.

Art. 4.

(Ministero della pubblica istruzione)

1. Il Ministero della pubblica istruzione è organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, in dipartimenti e direzioni generali, a seconda che la competenza, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concerne funzioni finali o funzioni strumentali e di supporto.

2. All'interno dei dipartimenti e delle direzioni generali sono previsti servizi che provvedono alla gestione di servizi unitari omogenei o connessi tra di loro. I dipartimenti, le direzioni generali e i servizi si articolano in divisioni.

3. Gli uffici di cui al comma 1 sono:

a) il dipartimento per la programmazione delle risorse ed il bilancio con:

1) il servizio per la organizzazione e funzionamento della rete scolastica e delle istituzioni educative;

2) il servizio per la vigilanza amministrativo-contabile su uffici ed enti;

b) il dipartimento dell'ordinamento scolastico e dei processi di innovazione e valutazione con:

1) il servizio ispettivo;

2) il servizio per l'istruzione artistica;

c) il dipartimento delle politiche giovanili, del diritto allo studio, dell'integrazione scolastica e dell'orientamento, con:

1) il servizio per le devianze giovanili;

2) il servizio degli alunni, scrutini ed esami;

d) il dipartimento degli scambi culturali, delle relazioni internazionali e delle politiche comunitarie con:

1) il servizio per la integrazione degli alunni e del personale extracomunitario;

e) il dipartimento per la programmazione formativa delle professionalità per il mercato nazionale comunitario ed extracomunitario, con:

1) il servizio con compiti di osservatorio sullo sviluppo delle professioni;

f) la direzione generale degli affari generali e del personale, con:

1) il servizio in materia di reclutamento, gestione e pensionamento del personale;

2) il servizio per il contenzioso e per il supporto degli organi collegiali;

g) la direzione generale per la gestione del sistema informativo con:

1) il servizio documentazione e statistica.

4. Ad ogni dipartimento e ad ogni direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B.

5. Ai servizi sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, sette dei quali svolgono anche le funzioni di vicedirettore generale.

Art. 5.

(Dipartimenti scolastici regionali)

1. In ciascun capoluogo di regione è istituito un dipartimento scolastico regionale.

2. I dipartimenti scolastici regionali svolgono le seguenti funzioni:

a) raccordo tra funzioni statali e funzioni regionali in materia di istruzione professionale, di diritto allo studio, di politiche giovanili, di orientamento scolastico e professionale e di edilizia scolastica;

b) promozione dei processi di innovazione e loro verifica;

c) promozione delle attività di informazione e di educazione per la lotta alle tossicodipendenze;

d) attività di documentazione e di informazione sulla dinamica dei fenomeni che interessano l'organizzazione del servizio scolastico nell'ambito del territorio regionale, anche con riguardo alle problematiche scolastiche connesse ai flussi migratori ed ai bisogni formativi di cui sono portatori gli emigranti extracomunitari;

e) valutazione del rendimento dei processi scolastici.

3. Per lo svolgimento dei compiti attinenti alle suddette funzioni, i dipartimenti scolastici regionali curano i rapporti di collaborazione con la regione, con il commissario del Governo, con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), con i provveditori agli studi, con le università e con gli altri enti operanti, in ambito regionale, nel settore scolastico educativo.

4. Nell'ambito del dipartimento scolastico regionale è costituito un comitato di programmazione, presieduto dal capo del dipartimento e formato dai provveditori agli studi della regione: è costituito altresì un nucleo per la valutazione del rendimento dei processi scolastici, formato dagli ispettori tecnici in servizio nella sede regionale.

5. Ai dipartimenti scolastici regionali sono attribuiti altresì i compiti inerenti alle funzioni proprie degli uffici scolastici provinciali con riferimento al territorio della provincia nel cui capoluogo hanno sede.

6. Nel rispetto dei criteri generali dettati dal Ministro della pubblica istruzione, il sovrintendente scolastico regionale provvederà alla determinazione del calendario scolastico, sulla base delle esigenze poste dalle peculiari caratteristiche socio-economiche e climatiche delle varie regioni. Su proposta dei consigli scolastici distrettuali formula proposte al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sul piano nazionale di razionalizzazione della rete scolastica e delle istituzioni educative.

7. A ciascun dipartimento scolastico regionale è preposto un dirigente generale di livello C.

Art. 6.

(Provveditorati agli studi)

1. I provveditorati agli studi svolgono, nell'ambito di ciascuna provincia, le seguenti funzioni:

a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività delle istituzioni scolastiche che, in base agli obiettivi e program-

mi fissati dal Ministro della pubblica istruzione e alle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

b) vigilanza amministrativo-contabile sulle istituzioni scolastiche;

c) valutazione del rendimento scolastico, anche sulla base delle relazioni dei competenti organi collegiali;

d) collaborazione con l'IRRSAE per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale dirigente e docente;

e) gestione del servizio informativo provinciale;

f) gestione del personale della scuola, per la parte non attribuita ai dipartimenti scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

2. Al provveditore agli studi è attribuita l'amministrazione del personale dirigente degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

3. Il provveditore ripartisce tra i consigli scolastici distrettuali, in base a criteri fissati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 10, la quota parte di bilancio assegnata all'ufficio scolastico provinciale.

Art. 7.

(Autonomia di bilancio dei dipartimenti regionali dei provveditorati agli studi)

1. Gli uffici di cui agli articoli 5 e 6 sono dotati di autonomia di bilancio e, per quanto di competenza, gestiscono la quota parte del bilancio dell'amministrazione riferibile ai procedimenti o sub-procedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio. Il capo dell'ufficio effettuerà la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 30 saranno disciplinati gli aspetti contabili della gestione finanziaria e l'organizzazione interna degli uffici.

Art. 8.

(Istituzione del comparto unico della scuola)

1. Nel quadro della riqualificazione e della rifinalizzazione del rapporto scuola-amministrazione, reso necessario dalle profonde innovazioni dei modelli giuridico-istituzionali di cui alla presente legge e al fine di inquadrare in una visione globale diritti e doveri di tutto il personale assegnato al funzionamento del sistema scolastico, con la conseguente possibilità di attivare strumenti di mobilità che consentano l'utilizzazione del personale nelle istituzioni scolastiche, nei distretti e negli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, è istituito un comparto unico di contrattazione collettiva, formato dal personale della scuola e dal personale dell'amministrazione scolastica.

2. Le dotazioni organiche dei posti delle qualifiche dirigenziali saranno definite secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto delle disposizioni della presente legge.

3. Le dotazioni organiche dei posti delle qualifiche funzionali sono quelle determinate ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

4. La copertura delle vacanze di organico sarà realizzata mediante reclutamento riservato al personale già in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione.

Art. 9.

(Funzione ispettiva tecnica)

1. La funzione ispettiva tecnica, quale supporto del Ministero della pubblica istruzione, dei dipartimenti scolastici regionali e dei provveditorati agli studi, è intesa in via primaria ad assicurare l'assistenza tecnico-didattica alle istituzioni scolastiche ed educative, e la valutazione dei risultati delle attività di istruzione e formazione, con particolare riguardo a quelle svolte in materia di aggiornamento e sperimentazione.

2. Il servizio ispettivo esercita, inoltre, la vigilanza sull'attuazione dei programmi curriculari secondo le linee della programmazione nazionale.

CAPO II

GLI ORGANI DI AUTOGOVERNO

Art. 10.

*(Consiglio nazionale
della pubblica istruzione)*

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione si configura essenzialmente come organo di autogoverno del personale della scuola di ogni ordine e grado, ferme restando le altre funzioni consultive di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) stabilisce i criteri per la ripartizione degli stanziamenti di bilancio ai singoli consigli distrettuali;

b) approva, su proposta dei sovrintendenti scolastici regionali, il piano nazionale di razionalizzazione della rete scolastica e delle istituzioni educative, e delibera annualmente in merito alle istituzioni, accorpamenti e soppressioni di sedi;

c) indice periodicamente una conferenza degli assessori regionali competenti per un esame dello stato di attuazione dei programmi di edilizia;

d) predispone il bando-tipo per la copertura delle sedi vacanti e stabilisce in base alle norme vigenti la data per l'indizione dei concorsi stessi.

Art. 11.

(Distretti scolastici)

1. I distretti scolastici hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nell'ambito della presente legge.

2. I distretti scolastici sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 12.

(Consiglio scolastico distrettuale)

1. Il consiglio scolastico distrettuale costituisce l'organo di governo delle unità scolastiche del distretto.

2. Il consiglio scolastico distrettuale è presieduto da un dirigente scolastico, ed è composto dai rappresentanti eletti di tutte le componenti della scuola esistenti nel distretto, secondo quote proporzionali che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 30, nonché da rappresentanti del mondo della produzione e degli enti locali esistenti nell'ambito territoriale del distretto.

3. Del consiglio scolastico distrettuale fa parte un rappresentante del provveditorato agli studi.

4. Ciascun distretto sarà retto da un consiglio di amministrazione che attuerà la linea di strategia scolastica del territorio. Il numero dei componenti è fissato sulla base della popolazione del distretto con il regolamento di cui all'articolo 30.

5. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali eleggono congiuntamente i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio scolastico distrettuale)

1. Il consiglio scolastico distrettuale delibera sugli indirizzi generali di politica scolastica nel territorio. Ad esso spetta il compito di elaborare e di realizzare un piano di interventi mirati alla complessa problematica scolastica del territorio. In particolare il suddetto piano di interventi concerne:

a) convenzioni intersettoriali e interscolastiche e rapporti con il mondo della produzione; progetti di sperimentazione;

b) recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socioculturali;

c) piani di aggiornamento del personale scolastico;

d) educazione permanente e ricorrente; rapporti tra scuola ed extra-scuola;

e) corsi di perfezionamento della rete scolastica;

f) corsi di recupero per studenti in difficoltà;

g) *stages* di integrazione scuola-lavoro.

2. I consigli scolastici distrettuali organizzano inoltre:

a) i servizi per l'attuazione del diritto allo studio e, in particolare, quelli di refezione e di trasporto degli alunni;

b) i servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti portatori di *handicap*, nonché i servizi per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;

c) le attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

d) le attrezzature scolastiche e il materiale didattico per le attività culturali, sportive e ricreative degli alunni, nonché per attività che interessino altre scuole o per iniziative di educazione permanente;

e) l'orientamento scolastico e professionale.

3. I consigli scolastici distrettuali ripartiscono tra le scuole e gli istituti del territorio la quota-parte di bilancio assegnata dal provveditore agli studi.

Art. 14.

(Organizzazione del consiglio scolastico distrettuale)

1. Il consiglio scolastico distrettuale si ripartisce in sezioni di attività.

2. Ad ogni sezione di attività sovrintendono uno o più membri del consiglio scolastico distrettuale, a seconda degli interessi e delle esperienze professionali dimostrate, nell'ambito della collegialità decisionale del consiglio stesso.

Art. 15.

(Finanziamento dell'attività del consiglio scolastico distrettuale)

1. Al consiglio scolastico distrettuale, è assegnata una dotazione finanziaria composta da:

- a) finanziamenti statali;
- b) erogazioni e donazioni da parte di enti e imprese pubbliche e private dal reddito imponibile sia delle persone fisiche sia delle imprese per le quali è prevista la detraibilità;
- c) utili di gestione derivanti da attività formative e culturali svolte nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con realtà sociali esterne alla scuola;
- d) stanziamenti del fondo di incentivazione previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego;
- e) quota-parte del *plafond* economico acquisito dai rinnovi del contratto di lavoro.

2. Per la realizzazione delle attività di competenza dei distretti scolastici sono versate direttamente ai distretti scolastici di competenza il 10 per cento di tutte le imposte che a qualsiasi titolo vengono pagate sugli immobili compresi nell'ambito dei distretti medesimi.

Art. 16.

(Movimento del personale)

1. I movimenti di personale dirigente, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, di ruolo e non di ruolo, nell'ambito territoriale del distretto, sono disposti dal consiglio scolastico distrettuale con precedenza sul movimento normale.

2. In deroga alle normali procedure, il 15 per cento dei posti vacanti nel distretto relativi al personale di cui al comma 1 può essere coperto per trasferimento da altri distretti o da altre province, in base ai titoli

scientifici e didattici presentati al distretto stesso.

3. I provvedimenti relativi sono adottati dal presidente del distretto, su parere del consiglio scolastico distrettuale. Il personale interessato è tenuto a permanere nella sede per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi.

Art. 17.

(Uffici di segreteria del distretto scolastico provinciale)

1. Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali e provinciali un servizio di segreteria, il provveditore agli studi predispone e approva, con proprio decreto, le relative piante organiche.

2. Alla copertura dei relativi posti si provvede mediante la utilizzazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario in soprannumero esistente in ambito provinciale.

3. Il personale di cui al comma 2 partecipa, a domanda, al movimento per i trasferimenti nell'ambito distrettuale ed interdistrettuale.

Art. 18.

(Rideterminazione dei distretti scolastici provinciali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad una rideterminazione dei distretti scolastici funzionale alla necessità di assicurare il perseguimento degli obiettivi posti dalla presente legge, tenuto conto dei criteri posti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Il distretto scolastico dovrà corrispondere ad una popolazione non superiore a

150.000 abitanti, che può estendersi fino a 250.000 nelle zone di intensa urbanizzazione.

Art. 19.

(Piano di razionalizzazione delle unità scolastiche)

1. Il consiglio scolastico distrettuale predisporrà le proposte per il piano di razionalizzazione della distribuzione territoriale delle unità scolastiche mediante accorpamenti di quelle esistenti, con l'osservanza dei nuovi parametri che saranno stabiliti per legge in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

2. Le proposte per il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 sono inviate al sovrintendente scolastico regionale.

Art. 20.

(Conferenza regionale dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali)

1. Al fine di realizzare un rapporto di collaborazione ed il coordinamento fra i distretti scolastici compresi nella regione, il sovrintendente scolastico regionale indice, almeno due volte all'anno, in coincidenza con l'inizio e il termine dell'anno scolastico, la conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

2. La conferenza di cui al comma 1 provvede ad esaminare, nelle linee generali, gli obiettivi fondamentali, il programma di massima, la scala delle priorità tenuti presenti dai singoli consigli scolastici distrettuali nell'elaborazione dei rispettivi programmi.

3. La conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali provvede altresì ad analizzare i dati relativi all'attuazione dei medesimi programmi distrettuali.

CAPO III

LE UNITÀ SCOLASTICHE

Art. 21.

(Autonomia delle unità scolastiche)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado sono dotati di personalità giuridica, ed hanno autonomia didattica, gestionale e organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, finalizzata alla realizzazione del necessario raccordo tra scuola e società, sia sul piano educativo che sul piano propriamente formativo, in relazione alle nuove esigenze sociali.

2. Le unità scolastiche svolgono funzioni didattiche e formative, nel rispetto dei suddetti principi di autonomia, con esclusione di qualunque scopo di lucro.

3. Le unità scolastiche provvedono all'organizzazione dei servizi di istruzione curricolari ed extracurricolari e, nell'ambito specifico della propria funzione, forniscono altresì i servizi per l'orientamento scolastico e professionale, per l'educazione permanente e per le attività elettive, nonché ogni altro servizio relativo ad attività educative e formative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza.

Art. 22.

(Competenze amministrative, gestionali e didattiche)

1. Le unità scolastiche hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo, sulla base delle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali, reperite secondo quanto previsto dall'articolo 24.

2. Alle unità scolastiche saranno devolute tutte le competenze relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale ad esse assegnato, sia docente che amministrativo, tecnico ed ausiliario, di ruolo e non di ruolo, anche se assunto sulla base di convenzioni per lo svolgimen-

to di particolari attività, nonchè quelle relative alla cessazione dal servizio e al trattamento di quiescenza e previdenza, con esclusione dei provvedimenti relativi al reclutamento, ai trasferimenti del personale di ruolo, e ai provvedimenti disciplinari.

3. Le scuole elementari e le scuole secondarie di primo grado hanno facoltà di aggiungere alle discipline ed ai programmi nazionali altri insegnamenti obbligatori od opzionali oppure attività connesse alle discipline insegnate, nel pieno rispetto sia della continuità del processo educativo sia delle finalità che esso si propone. Le scuole secondarie di secondo grado hanno facoltà di apportare modifiche ai programmi scolastici nazionali limitatamente alle discipline caratterizzanti i vari indirizzi, e sempre che tali modifiche siano finalizzate alla soddisfazione di peculiari esigenze della locale realtà socio-economica.

4. In nessun caso le aggiunte di cui al comma 3 possono comportare la variazione delle ore settimanali previste dalla normativa vigente per l'insegnamento delle discipline previste dai programmi scolastici nazionali.

5. Le unità scolastiche possono deliberare di ampliare l'orario scolastico per la realizzazione di quanto previsto dal comma 4 nei limiti del 10 per cento dell'orario settimanale.

Art. 23.

(Nuove competenze dei consigli di circolo o d'istituto e del collegio dei docenti)

1. Il consiglio di circolo o d'istituto, presieduto dal dirigente scolastico, in esecuzione delle decisioni del collegio dei docenti e previa istruttoria da parte della giunta esecutiva, delibererà:

a) la stipula di convenzioni con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo; con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IRRSAE, le università e gli istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali, nonchè con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e

private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

b) le modalità necessarie a rendere efficaci gli interventi degli enti locali, specie per quanto riguarda l'erogazione e la gestione dei servizi che essi sono tenuti a fornire alle unità scolastiche.

2. Il collegio dei docenti, quale organo preposto al funzionamento didattico dell'unità scolastica, determinerà l'indirizzo generale dell'azione didattico-educativa, deliberando il programma degli interventi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali, l'orientamento scolastico e professionale, l'educazione permanente e ricorrente, nonché ogni altra iniziativa finalizzata all'impiego ottimale dei servizi extracurricolari gestiti direttamente dall'unità scolastica.

3. Il collegio dei docenti ha altresì la competenza di adottare tutte le decisioni necessarie alla realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 22, commi 3, 4, e 5 e potrà formulare, nell'ambito della programmazione didattico-educativa, proposte al consiglio di istituto per la stipula di convenzioni con enti, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a) del presente articolo.

4. Restano confermate le altre competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 24.

(Autonomia finanziaria)

1. Le entrate delle unità scolastiche comprendono:

a) il contributo dello Stato, la cui misura deve garantire la parità delle prestazioni essenziali;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti; i contributi non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per la utilizzazione di strutture e personale;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) i contributi degli studenti per i corsi post-secondari e le eventuali contribuzioni degli enti locali.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto provvede alla determinazione dei contributi a carico degli alunni.

3. Le somme corrispondenti al mancato introito a favore dell'erario delle tasse scolastiche sono portate in detrazione agli stanziamenti, relativi alle spese di funzionamento, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le unità scolastiche possono ricevere anche contributi, legati e donazioni da enti, imprese e privati.

5. Ai fini delle imposte sul reddito i contributi in denaro di cui al comma 4 possono essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

6. I bilanci preventivi e consuntivi delle unità scolastiche sono approvati dal consiglio di distretto.

Art. 25.

(Organici delle unità scolastiche)

1. Ciascuna unità scolastica è fornita di propria dotazione organica di personale docente e non docente. Tali dotazioni sono determinate in relazione alle necessità derivanti dalle attività curriculari e dalle attività previste agli articoli 21 e 27.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 tengono, inoltre, conto, delle attività collegate ai servizi di biblioteca, all'uso degli audiovisivi, all'uso delle palestre ed ai servizi di orientamento scolastico e professionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 assicurano la presenza in ciascuna unità scolastica, come parte integrante del personale scolastico, di un medico, di uno psicologo o di un pedagogo.

4. Nell'ambito delle dotazioni organiche delle scuole materne viene assicurata la presenza di assistenti educativi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tesoro, stabilisce con proprio decreto criteri per la determinazione degli organici delle unità scolastiche.

6. A salvaguardia della particolare organizzazione di attività che nell'unità scolastica si realizza, gli organici di norma hanno validità quinquennale.

Art. 26.

(Forme particolari di mobilità dei docenti)

1. Il Consiglio di circolo o d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare per trasferimento docenti di ruolo, in servizio presso altre scuole della medesima provincia, per la copertura posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari.

2. I posti coperti con le procedure di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata; la chiamata ha di regola durata almeno biennale.

3. La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da pubblicare all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata.

4. La chiamata è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi.

Art. 27.

(I servizi extracurricolari)

1. Le unità scolastiche hanno la facoltà di fornire, secondo le possibilità garantite

dalla loro autonomia funzionale, servizi formativi non finalizzati a corsi curricolari. Tali servizi possono concernere:

a) d'intesa con le regioni, la formazione e l'orientamento professionale;

b) attività educative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza e il raccordo col mondo del lavoro;

c) attività del tempo libero, insegnamenti speciali e sperimentali;

d) corsi di recupero delle difficoltà di apprendimento, corsi di sostegno per handicappati, drogati e neurolabili;

e) corsi di rimozione delle difficoltà culturali e degli analfabetismi di ritorno post-alfabetici e tecnologici.

Art. 28.

(Responsabilità patrimoniale)

1. La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato per i comportamenti degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di colpa di dolo o colpa grave.

Art. 29.

(Pareri)

1. I pareri dei consigli provinciali, sulla base delle proposte del consiglio scolastico distrettuale, sono vincolanti per il provveditore agli studi.

2. In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro i termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nell'ambito dello stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione; non si

applicano, inoltre, quando, per disposizione legislativa o regolamentare, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

Art. 30.

(Norme regolamentari)

1. Le norme di esecuzione della presente legge, che avranno riguardo, in particolare, alle modalità organizzative secondo le quali l'autonomia delle unità scolastiche va realizzata, saranno dettate con apposito regolamento, da emanarsi secondo la procedura prevista per i regolamenti governativi di esecuzione delle leggi.

2. Le modalità di gestione finanziaria, contabile, patrimoniale ed amministrativa saranno stabilite con uno schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità, da adottarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; i consigli di circolo e di istituto adotteranno, sulla base di tale schema-tipo, il regolamento dell'unità scolastica in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'unità scolastica.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvederà entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

CAPO IV

LA DIRIGENZA SCOLASTICA

Art. 31.

(Istituzione del ruolo unico dei dirigenti scolastici)

1. È istituito il ruolo dei dirigenti scolastici del quale fanno parte tutti i presidi ed i direttori didattici.

2. La dotazione organica dei dirigenti scolastici viene determinata ogni tre anni

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione L'organico deve, comunque, garantire la copertura di tutti i posti previsti dal piano di razionalizzazione della rete scolastica.

3. Qualora dal predetto piano di razionalizzazione risultassero dirigenti scolastici privi di sede di titolarità, e quindi soprannumerari, questi verranno utilizzati in ambito provinciale secondo criteri che saranno concordati fra Ministero della pubblica istruzione e organizzazioni sindacali a seguito di contrattazione decentrata a livello nazionale.

Art. 32.

(Funzioni e compiti del dirigente scolastico)

1. Il dirigente preposto ad un'unità scolastica ha, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica della scuola ed assolve alla funzione di promozione, direzione e coordinamento di tutte le attività svolte nel suo ambito.

2. Ai fini di cui al comma 1 attende ai seguenti compiti:

a) presiede tutti gli organi collegiali operanti nell'unità scolastica, compreso il consiglio di circolo o d'istituto;

b) assicura, nel rispetto della libertà d'insegnamento, il regolare svolgimento dell'azione didattico-educativa dell'unità scolastica nonché l'attuazione degli adattamenti dei piani di studio nazionali alle specifiche esigenze della realtà socio-economica del territorio, deliberati dal collegio dei docenti;

c) cura, sulla base delle delibere del collegio dei docenti, la programmazione degli interventi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali, a promuovere attività integrative, parascolastiche ed extrascolastiche, progetti di sperimentazione, educazione permanente e ricorrente, nonché ogni altra iniziativa diretta ai servizi extracurricolari, sottoponendo i relativi progetti al consiglio di circolo o d'istituto nei casi previsti dalla legge;

d) stipula convenzioni su proposta del collegio dei docenti e previa delibera del consiglio di circolo o d'istituto:

1) con altre unità scolastiche, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;

2) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IR-RSAE, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private;

e) cura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali dell'unità scolastica, purchè esse non siano in contrasto con la normativa vigente;

f) esercita potestà decisoria in tutte le questioni non soggette a delibera degli organi collegiali;

g) emana istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi, regolamenti e direttive generali del Ministro della pubblica istruzione;

h) cura i rapporti con gli organi dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, con le altre unità scolastiche, con il mondo della produzione, con la regione, con gli enti locali e territoriali, centri di formazione professionale, gli IRRSAE, e le università, nonché con enti pubblici e privati, anche allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

i) adotta il regolamento interno dell'unità scolastica, deliberato dal consiglio d'istituto;

l) assegna gli insegnanti alle classi, sentite le proposte del collegio dei docenti; attribuisce al personale insegnante compiti relativi ai diversi servizi organizzati dall'unità scolastica, sulla base delle delibere del collegio dei docenti;

m) controlla il funzionamento dei servizi amministrativi e l'attuazione delle norme legislative e regolamentari di competenza del coordinatore amministrativo;

n) esercita ogni altra attività di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse di tutti i servizi organizzati dall'unità scolastica.

3. Al dirigente scolastico spetta, inoltre, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico e di quiescenza del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle diverse qualifiche funzionali appartenenti alle dotazioni organiche dell'unità scolastica, nonché l'obbligo di promuovere nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del predetto personale.

4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente titolare, la funzione dirigenziale è esercitata dal collaboratore vicario.

Art. 33.

(Accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici)

1. L'accesso al ruolo del personale dirigente scolastico avviene mediante concorsi per esami e titoli.

2. I concorsi di cui al comma 1 vengono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Ai concorsi di cui al comma 2 possono partecipare i docenti di ruolo, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo insegnamento di ruolo nelle scuole dell'ordine per cui essi concorrono, con esclusione, quindi, del servizio pre-ruolo riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni, e che siano in possesso dei titoli di studio previsti dalle vigenti norme.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce quali siano i titoli di servizio, culturali e professionali valutabili e le relative tabelle di valutazione.

5. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli dei singoli candidati prima dello svolgimento delle prove d'esame di cui al comma 6, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio di almeno 10/20.

6. Tutti gli ammessi alle prove concorsuali, sostengono un esame colloquio finalizzato all'accertamento del possesso delle atti-

tudini necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali, della preparazione culturale, didattica ed amministrativa, della conoscenza dei vari aspetti dell'azione dirigenziale nella scuola, dell'ordinamento scolastico e della relativa legislazione.

7. Coloro che nel predetto esame colloquio riportano un voto di almeno 28/40 sono ammessi alle prove scritte, che si svolgono per tutti negli stessi giorni.

8. Le prove scritte sono due: oggetto della prima prova possono essere le finalità educative e formative della scuola che si aspira a dirigere; oggetto della seconda prova sono gli aspetti amministrativi e gestionali della funzione dirigenziale colti attraverso l'analisi di problemi, di regola non meno di cinque, dei quali dev'essere indicata la soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficienza ed economicità organizzativa, in relazione all'attività istituzionale della scuola che si aspira a dirigere.

9. Superano le prove scritte coloro che in esse riportino una media complessiva di 28/40 e che in nessuna delle due abbiano riportato un voto inferiore a 12/20.

10. Sono inseriti nella graduatoria di merito tutti coloro che riportino, nel complesso, una votazione di almeno 66/100.

11. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dal presente articolo vengono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte: da un presidente, scelto fra i docenti universitari di ruolo ordinario; da due dirigenti superiori del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno con funzione ispettiva e da due dirigenti scolastici di ruolo dello stesso ordine di scuola.

12. Il presidente ed i membri delle commissioni possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza da non più di tre anni.

Art. 34.

(Anno di formazione dei dirigenti scolastici)

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 33 sono nominati dirigenti in prova e

durante il primo anno di servizio sono tenuti a frequentare le iniziative di formazione che il Ministero della pubblica istruzione organizzerà o a livello regionale o provinciale di regola presso le Università o presso istituti di livello universitario.

2. Tali attività formative, consistenti in lezioni, conferenze, attività seminariali, esercitazioni o individuali o di gruppo, aventi per oggetto le varie problematiche attinenti l'attività dirigenziale, devono avere una durata complessiva non inferiore alle sessanta ore e devono svolgersi nelle ore pomeridiane o nei giorni in cui è sospesa l'attività didattica; esse si concludono con un colloquio fra ciascun frequentante e i responsabili dei corsi, i quali sull'esito dello stesso redigono una memoria scritta, che deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del dirigente in prova da promuovere dirigente titolare.

3. Il provveditore agli studi ha la facoltà di assegnare a ciascun dirigente in prova un *tutor*, scelto fra i dirigenti titolari dello stesso ordine di scuola e considerate le indicazioni della conferenza provinciale dei dirigenti scolastici.

Art. 35.

(Valutazione dell'attività dirigenziale)

1. Al termine di ogni anno scolastico ed entro sessanta giorni, il provveditore agli studi valuta l'attività dei dirigenti scolastici con atto motivato, portato a conoscenza di ciascun interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nel caso in cui il provveditore agli studi ritenga di non poter assegnare al dirigente scolastico la massima qualifica, ne dà motivata notizia alla giunta esecutiva della conferenza provinciale dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 39 la quale, sulla base degli atti posti a sua disposizione, esprime in merito il proprio parere vincolante.

Art. 36.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti scolastici sono responsabili del regolare funzionamento delle unità scolastiche cui sono preposti.

2. Tali responsabilità devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali entro le quali essi esercitano le funzioni dirigenziali, nonché della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Nel caso in cui emerga che i risultati della attività dirigenziale non siano soddisfacenti per inadeguato impiego del personale e dei mezzi, il dirigente scolastico può esser messo a disposizione per la durata massima di un anno; durante questo periodo gli possono essere attribuiti altri compiti e funzioni, al termine dei quali è reintegrato nell'ufficio e nelle funzioni.

4. Nel caso di recidiva delle carenze di cui al comma 3 o qualora i risultati dell'attività dirigenziale siano negativi per inosservanza delle direttive ricevute o per incapacità nell'impiego del personale e dei mezzi può esser disposta la restituzione al ruolo di provenienza.

5. Nel corso del procedimento, che si svolge davanti al consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, deve essere assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti scolastici a giustificazione del proprio operato.

Art. 37.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico iniziale dei dirigenti scolastici, è rapportato a quello dei professori universitari ordinari a tempo pieno; tale rapporto è da determinare in sede di contrattazione decentrata a livello

nazionale fra parte pubblica e organizzazioni sindacali.

2. Nella stessa sede di cui al comma 1 sono anche determinate:

a) le successive classi di stipendio, in considerazione dell'anzianità di servizio e del maturato economico in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale;

b) l'entità dell'indennità d'istituto, in considerazione degli effettivi carichi di lavoro, della tipologia e dimensione dell'unità scolastica e della quantità e qualità dei servizi organizzati nel suo ambito.

Art. 38.

(Inquadramento del personale direttivo della scuola nel ruolo unico dei dirigenti scolastici)

1. I presidi e i direttori didattici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti scolastici.

2. L'anzianità nel ruolo di cui al comma 1 viene determinata tenuto conto del servizio prestato nel ruolo di provenienza ed altresì di quello prestato nel ruolo docente e già riconosciuto nel ruolo direttivo.

Art. 39.

(Istituzione delle conferenze provinciali dei dirigenti scolastici)

1. Sono istituite le conferenze provinciali dei dirigenti delle unità scolastiche, con articolazione per ordini e gradi di scuole, quali organi consultivi permanenti finalizzati allo scambio delle conoscenze e dei risultati delle attività curricolari, sperimentali e libere in svolgimento nelle unità scolastiche con particolare riferimento a quelle aventi carattere innovativo.

2. Le conferenze provinciali presiedono anche all'organizzazione e gestione dell'aggiornamento e collaborano alla formazione dei dirigenti in prova.

3. Ogni conferenza provinciale elegge ogni tre anni una giunta esecutiva, i cui

lavori vengono coordinati da un presidente, eletto dalla stessa, che resta in carica per tre anni.

Art. 40.

(Direttore dei servizi amministrativi)

1. L'attività amministrativo-contabile dell'unità scolastica è affidata ad un responsabile con la qualifica di direttore dei servizi amministrativi.

2. Alla qualifica di cui al comma 1 si accede per concorso, secondo le norme vigenti previste per l'accesso alla settima qualifica funzionale della ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

CAPO V

NORMA FINALE

Art. 41.

(Trasferimento allo Stato di oneri a carico degli enti locali)

1. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio 1989 è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

2. Il personale inquadrato conserva le posizioni economiche da esso già acquisite e, a tale fine, è collocato nella classe di stipendio del livello retributivo spettante. Ad esso sono attribuiti aumenti periodici tali da assicurargli un trattamento economico pari a quello in godimento.

3. Sono trasferite allo Stato le seguenti spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche, attualmente gravanti sugli enti locali:

a) fornitura di arredamento e di materiale didattico, scientifico, di cancelleria e di pulizia;

b) manutenzione ordinaria dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua;

c) impianto ed esercizio dei telefoni.

4. I beni mobili di proprietà degli enti locali, forniti alle scuole in attuazione di obblighi inerenti agli oneri trasferiti allo Stato ai sensi del presente articolo, rimangono in uso, a titolo gratuito, alle scuole cui sono stati destinati alla data di entrata in vigore della presente legge.